CAMERA DEI DEPUTATI N. 2346-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **CODACCI-PISANELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1951 (*Stampato n. 1654*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1951

—

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Viene sottoposto alla vostra approvazione un nuovo disegno di legge che ha quale sua caratteristica la provvisorietà, come può desumersi dallo stesso molteplice titolo, in cui si accenna a: modificazioni di ruoli, di quadri organici e di limiti di età.

La Commissione permanente per la difesa ha più volte messo in risalto l'urgenza della emanazione di leggi complete, relative: all'ordinamento, allo stato e agli organici degli ufficiali delle forze armate. La Commissione coglie nuovamente l'occasione per richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'opportunità di non differire più oltre l'approvazione di leggi organiche, relative ai tre fondamentali argomenti accennati. L'attuale disegno di legge, tuttavia, nonostante la provvisorietà delle sue norme, facilmente rilevabile anche dalla redazione di esse, si impone alla nostra sollecita approvazione per rimediare a notevoli inconvenienti che, altri-

menti, colpirebbero soprattutto gli ufficiali della nostra aeronautica, e per iniziare una migliore sistemazione giuridica di questa forza armata.

I. — Istituzione di un « ruolo naviganti speciale ».

Per procedere secondo le indicazioni contenute nel titolo del disegno di legge, bisogna tener presente che la prima e principale innovazione contenuta in esso è costituita dall'istituzione di un *ruolo naviganti speciale*, ossia da un ruolo di ufficiali a carriera limitata.

Istituzione che ha lo scopo di evitare l'onere di estendere la stessa superiore e costosa preparazione tecnico-professionale a tutti gli ufficiali naviganti. Tra le attribuzioni proprie di essi, ve ne sono alcune, infatti, che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale.

D'altra parte, il progetto cerca di prevenire l'inconveniente dei facili screzî fra ufficiali con possibilità di carriera diversa. Inconveniente che ha determinato, per esempio, il noto dissidio riscontrabile nell'esercito fra gli ufficiali di stato maggiore e gli altri ufficiali.

Il disegno di legge ha cercato di prevenire tale inconveniente, prevedendo (articolo 6) per gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti speciale la possibilità del trasferimento nel ruolo naviganti normale, in seguito a rigorose prove di esami.

L'istituzione del nuovo ruolo di ufficiali ha reso necessarie alcune modificazioni della legislazione vigente, disposte nei successivi articoli del progetto di legge.

Resta, tuttavia, il dubbio che in tal modo si ottenga il risultato di facilitare notevolmente la carriera del ruolo naviganti normale e di ridurre, invece, in modo considerevole il numero dei subalterni meglio preparati, con scarse possibilità di scelta per le successive promozioni.

II. — Aumento di organici.

L'ampliamento di organici con aumento di 631 unità è stato esaminato e discusso dalla Commissione della difesa. Alcuni membri di essa hanno ritenuto che non vi fosse proporzione fra l'ampiezza dei quadri superiori e la notevole contrazione di quelli inferiori, come si desume dalla stessa distribuzione delle 631 unità aumentate in organico: tre generali di squadriglia aerea e generali ispettori, tre generali di divisione aerea e tenenti generali, otto generali di brigata aerea e maggiori generali, cinquantasei colonnelli, centoventisette tenenti colonnelli, centoquarantatre maggiori, settantasette capitani e duecentoquattordici ufficiali subalterni.

Bisogna ricordare, ciò nonostante, che è necessario favorire il futuro sviluppo della aeronautica al di là dei limiti imposti dall'ormai superato trattato di pace, in conformità dei nuovi impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

Né va trascurata l'opportunità di utilizzare, per tutto il tempo in cui sia possibile, un personale la cui preparazione è stata lunga e assai dispendiosa. È evidente, inoltre, l'utilità di assicurare le migliori condizioni di carriera agli ufficiali reclutati secondo il sistema normale ed aumentare così l'afflusso dei giovani all'accademia aeronautica, con gli evidenti vantaggi derivanti dalla possibilità di una maggiore selezione.

III. — Necessità di migliore sistemazione per gli ufficiali del servizio metereologico.

La considerazione degli organici previsti nel progetto di legge di cui viene proposta l'approvazione fa pensare che la maggior preoccupazione sia stata rivolta al personale dell'arma aeronautica propriamente detta, senza dedicare altrettanta attenzione ai corpi del genio aeronautico e del commissariato aeronautico, che, viceversa, assumono importanza sempre maggiore per il funzionamento dell'aviazione.

Così, per quanto riguarda il genio aeronautico, è da augurarsi che venga risolto al più presto il problema di una migliore organizzazione dei servizî metereologici dell'aeronautica, staccando la categoria dei geofisici da quella degli ingegneri del genio aeronautico, in conformità all'assicurazione contenuta nella risposta data dal Ministero della difesa ad una interrogazione sull'argomento, presentata dall'onorevole Veronesi (n. 5140 del giugno 1951).

Non bisogna dimenticare che, sebbene il servizio metereologico abbia enorme importanza per il funzionamento dell'aviazione militare e civile, pure, l'assoluta insufficienza degli organici è la conseguente mancanza di qualsiasi prospettiva di carriera hanno indotto e inducono molti ufficiali ad abbandonare il servizio, mentre i concorsi per nuovo personale vanno deserti.

I laureati in matematica e fisica, indispensabili per l'assolvimento del servizio in parola,

sono rari e molto ricercati in Italia. Se non verrà eliminato l'inconveniente ora chiarito, il genio aeronautico italiano sarà presto nell'impossibilità di soddisfare le crescenti esigenze militari e civili, nazionali e internazionali, relative al servizio metereologico.

IV. — ESIGENZA DI MIGLIORE SISTEMAZIONE PER GLI UFFICIALI DEL COMMISSARIATO.

In relazione al corpo del commissariato aeronautico, si ritiene preferibile un ritorno al progetto governativo, anziché accettare le limitazioni apportate dal Senato. Esse non sembrano giustificabili, specialmente se paragonate con gli organici previsti per il corpo sanitario. Si pensi, ad esempio, che gli organici del corpo sanitario aeronautico nel 1943 comprendevano 271 unità e ne comprendono 250 per il 1951, mentre gli organici del commissariato aeronautico comprendevano 1071 unità nel 1943 e ne comprendono 559 per il 1951. Non si vede, quindi, la ragione della riduzione degli organici del commissariato in corrispondenza ad aumenti per il corpo sanitario.

V. — NUOVI LIMITI DI ETÀ.

La Commissione concorda, invece, con il Senato quanto all'inopportunità di elevare i limiti di età nella notevole misura indicata nel progetto governativo ed accetta, pertanto, le modificazioni al disegno di legge approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Non sembra giustificata la preoccupazione di coloro che per limiti di età lasciano il servizio nell'aeronautica, di essere completamente avulsi dal loro sistema di vita. È da augurarsi che essi comprendano come l'esperienza acquisita li renda elementi preziosi per una partecipazione alla vita del loro Paese con responsabilità e compiti diversi dai precedenti, ma strettamente collegati ai medesimi.

Non sembra, però, facilmente giustificabile il primo comma dell'articolo 17 in base al quale, mentre per i colonnelli dell'arma aeronautica il limite d'età viene elevato di due anni, per i colonnelli dei corpi di commissariato e sanitario viene ad essere abbassato di un anno.

VI. — URGENZA DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE.

La Commissione della difesa, pur esponendo le considerazioni precedenti, ritiene di proporre la pronta approvazione del disegno di legge in esame, esprimendo il voto che venga provveduto quanto prima a risolvere gli inconvenienti accennati, e a rimuovere attuali situazioni inique, dando, per esempio, facoltà al personale, comunque sfollato, di far domanda di riassunzione nei quadri del servizio permanente. Non si può dimenticare che attualmente, mentre sono in servizio ufficiali che aderirono alla repubblica di Salò e che riuscirono a fare annullare le gravi sanzioni disciplinari ad essi inflitte, viceversa sono esclusi dall'arma aeronautica ufficiali di grande esperienza, fedeli in ogni circostanza al loro dovere, unicamente perché indotti a presentare domanda di collocamento nella riserva dalle circostanze e dalla sensibile pressione esercitata nel periodo dello sfollamento.

CODACCI-PISANELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA

ART. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

ART. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

ART. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEFLI UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA AERONAUTICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiamo almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei

ART. 6.

Identico.

limiti dei posti da coprire, siano meritevoli di trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA

ART. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

ART. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

ART. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzia-

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

nità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

ART. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA AERONAUTICA.

ART. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

ART. 10.

Identico.

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA AERONAUTICA

ART. 11.

Identico.

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti		costruzioni	assistenti di meteorologia			
Generale di squadra aerea. – Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea. – Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea – Maggior generale	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	57	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	51	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	155	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	111	66	55	80	102	76

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

ART. 12.

Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

ART. 13.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonché per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottote-

ART. 12.

Identico.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

ART. 13.

Identico.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

Identico.

nente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

ART. 15.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 11, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

ART. 16.

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

ART. 17.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Salvo il disposto dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 20.

Identico.

TABELLA N. 1.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA PER IL 1951

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
				Ruolo specialisti								Ruolo assistenti tecnici				
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti	Ruolo ingegneri	costruzioni	assistenti di meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea. – Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea – Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea – Maggior generale	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2
Colonnello	104	—	12	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	14	—	11
Tenente colonnello	210	12	45	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	44	—	34
Maggiore	212	18	58	—	—	—	—	—	—	—	47	9	7	45	14	30
Capitano	354	226	250	22	18	28	9	16	7	35	160	62	54	133	105	74
Subalterni	352	221	122	19	18	26	9	15	6	31	97	64	55	73	102	63

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti							Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti		costruzioni	assistenti di meteorologia			
Generale di squadra aerea. – Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea – Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea – Maggior generale	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	57	8	6	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	51	10	8	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	155	81	66	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	111	66	55	80	102	76

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica				Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	55	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.